informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 304 – 05 OTTOBRE 2021

SEAC RISPONDE

QUESITO **061**

SETTORE **Dichiarazioni**

Omesso secondo acconto IRPEF 2020 e compilazione rigo RS480

Un professionista doveva versare circa € 15.000 a titolo di secondo acconto IRPEF 2020. A seguito della prospettata riduzione del reddito 2020 ha deciso di versare, il 10.12.2020, un importo inferiore (€ 4.000). In sede di compilazione del mod. REDDITI 2021 il versamento è risultato insufficiente in quanto il reddito non è diminuito nella misura prevista. La differenza di acconto (€ 3.700) è stata regolarizzata con il ravvedimento nel mese di settembre 2021.
Quale importo va evidenziato nel nuovo rigo RS480 (codice "10")?

Il nuovo rigo RS480 del mod. REDDITI 2021 è riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza COVID-19.
Interessati alla compilazione del rigo in esame sono quindi i soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020 alle scadenze previste i versamenti, avvalendosi delle predette disposizioni. In particolare il codice "10", da indicare a campo 1 di rigo RS480, va utilizzato dagli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale in Italia che hanno differito al 10.12.2020 la seconda / unica rata dell'acconto delle imposte dirette 2020 in scadenza il 30.11.2020, come disposto dall'art. 13-quinquies, comma 1, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori".
La compilazione del rigo in esame dovrebbe essere finalizzata ad evitare che l'Agenzia delle Entrate consideri "tardivo" il versamento in esame differito al 10.12.2020 da parte del Legislatore.
Con riferimento al caso di specie, si ritiene pertanto che a rigo RS480 debba essere indicata, con il codice "10", solo la quota di acconto versato il 10.12.2020, l'unica per la quale il contribuente ha beneficiato del differimento alla predetta data del 10.12.2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUESITO **062**

SETTORE **Reddito d'impresa**

Credito d'imposta 4.0 beni in leasing e acconto del 20%

Una società vorrebbe beneficiare del credito d'imposta 4.0 con riferimento ad un macchinario da acquisire in leasing che sarà consegnato nei primi mesi del 2022.

L'acconto del 20% deve essere pagato (entro il 31.12.2021) al fornitore del bene (che successivamente procederà alla restituzione con nota di credito) o va già predisposto il contratto di leasing versando un maxicanone almeno pari al 20%?

L'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha riconosciuto specifici crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022). Con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali "generici" e ai beni materiali "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, ai fini della misura dell'agevolazione spettante e del limite massimo previsto vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dall'1.1.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Nell'ambito della Circolare 30.3.2017, n. 4/E relativa alla disciplina del maxi / iper ammortamento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per beneficiare del maxi ammortamento con riferimento ai beni in leasing, entro il termine del versamento dell'acconto deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e effettuato il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Di conseguenza, nel caso di specie, per poter beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è necessario sottoscrivere il contratto di leasing e versare entro il 31.12.2021 un maxicanone almeno pari al 20% della quota capitale del macchinario oggetto del contratto.

QUESITO **063**

SETTORE **Dichiarazioni**

Esonero versamento IMU 2020 e compilazione rigo RS401 mod. REDDITI 2021

Un'impresa ha beneficiato nel 2020 dell'esonero dal versamento IMU per l'emergenza COVID-19. Tale aiuto va evidenziato a rigo RS401 del mod. REDDITI 2021, utilizzando il codice "999"?

A seguito dell'emergenza COVID-19 nel 2020 sono state previste una serie di fattispecie di esonero dal versamento dell'IMU a favore dei soggetti esercenti attività particolarmente danneggiate dall'emergenza. Come previsto dal MEF in una specifica FAQ, in considerazione del fatto che il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto assolvimento dell'IMU 2020 al ricorrere dei predetti casi di esonero collegati all'emergenza COVID-19, i soggetti che hanno fruito di tali esoneri hanno dovuto presentare la dichiarazione IMU entro il 30.6.2021.

Si ritiene che, in mancanza di uno specifico "codice aiuto", i soggetti interessati dall'esonero IMU 2020 non siano tenuti a compilare il rigo RS401 presente nel mod. REDDITI 2021. L'aggiornamento del RNA con tale aiuto dovrebbe essere un "onere" del singolo Comune.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it